

STATUTO - REGOLAMENTO
della
COMUNANZA AGRARIA
di
VIEPRI

Regione dell'Umbria

**COMUNANZA AGRARIA
di VIEPRI**

Comune di Massa Martana
Provincia di Perugia

**STATUTO
REGOLAMENTO**

INDICE

Capo I - COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - Costituzione
- « 2 - Scopi
- « 3 - Finalità sociali
- « 4 - Consorzi
- « 5 - Proventi
- « 6 - Affitto ad utenti
- « 7 - Affitto pascoli esuberanti
- « 8 - Corrispettivo per usi civici
- « 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - PATRIMONIO

- Art. 10 - Patrimonio
- « 11 - Inventario
- « 12 - Alienazioni

Capo III - ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- « 14 - Assemblea Generale degli utenti
- « 15 - Compiti dell'Assemblea
- « 16 - Consiglio di Amministrazione
- « 17 - Il Presidente
- « 18 - Vice Presidente

Capo IV - ELEZIONI

- Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
- « 20 - Elezioni Consiglio di Amministrazione
- « 21 - Modalità elettorali
- « 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- « 23 - Votazioni

Capo V - AMMINISTRAZIONE

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- « 25 - Responsabilità degli amministratori
- « 26 - Segretario
- « 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- « 28 - Deliberazioni
- « 29 - Contenzioso

Capo VI - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- « 31 - Tesoriere
- « 32 - Doveri del Tesoriere
- « 33 - Gestione di Bilancio
- « 34 - Fondo di Riserva
- « 35 - Avanzo di Amministrazione
- « 36 - Conto consuntivo
- « 37 - Revisore dei Conti

Capo VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

- Art. 38 - Diritti di utenza
- « 39 - Limitazioni
- « 40 - Azione popolare
- « 41 - Estensione della disciplina
- « 42 - Utenti
- « 43 - Lista degli utenti
- « 44 - Denuncia bestiame
- « 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - CONTRAVVENZIONI

- Art. 46 - Operazioni vietate
- « 47 - Ammende
- « 48 - Accertamento infrazioni
- « 49 - Contravventori
- « 50 - Rinvio

Capo I - COSTITUZIONE E SCOPI

— Art. 1 — Costituzione

La Comunanza Agraria di Viepri ha sede nella frazione di Viepri in Comune di Massa Martana.

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

— Art. 2 — Scopi

La Comunanza Agraria di Viepri ha lo scopo di:

- 1) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria.
- 2) Provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici.
- 3) Promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale.
- 5) Amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

— Art. 3 — Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

— Art. 4 — Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto- Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

— Art. 5 —

Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- detta tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- detta tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

— Art. 6 —

Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

— Art. 7 —

Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

— Art. 8 —

Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per tassa utenza.

— Art. 9 —

Divieto di ripartire i proventi

È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Capo II - PATRIMONIO

— Art. 10 —

Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria è costituito dai seguenti beni immobili e/o mobili:

- a) immobili e terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di Massa Martana come segue:

Partita catastale n.	Foglio n.	Particella n.
1308	4	61
		19
	5	25
		26
		95
		96
		97
		102
		141
		142
		155
		282
		283
		286
		301
		302
		303
		311
		314
		6
	11	
	47	
	48	
	76	
	7	84
		137
	8	140
		151
		152
		164
		237
297		
306		
9		20
		26
10		49
	119	
11	7	
	15	
	23	
	38	
	72	
12	1	
	2	
	44	
	46	

per una superficie complessiva di ha.276.19.00.

— Art. 11 —
Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunità Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

— Art. 12 —
Alienazioni

La Comunità Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt. 10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Capo III - ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

— Art. 13 —
Organi della Comunità Agraria

Sono organi della Comunità Agraria:

- 1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

— Art. 14 —
Assemblea generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il

bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo Pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

— Art. 15 —

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- 2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- 3) l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- 4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- 5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- 6) le deliberazioni di spese che impegnino il Bilancio di più esercizi;
- 7) l'assunzione di prestiti;
- 8) la nomina dei Revisori dei Conti;
- 9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria.

— Art. 16 —

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- 2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza dell'Assemblea Generale degli Utenti;
- 3) di proporre all'Assemblea l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- 4) di nominare il Segretario dell'Ente;
- 5) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

— Art. 17 —
Il Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) rappresentare legalmente l'Ente;
- 2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
- 3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- 4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- 5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- 6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

— Art. 18 —
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Capo IV - ELEZIONI

— Art. 19 —
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- 1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- 2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- 3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di inleggibilità.

— Art. 20 —
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le Elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- 1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- 2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure designazione dell'Ufficio Regionale competente;
 - b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impe-

dimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

c) segretario, il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

- 3) aggiornare la lista degli utenti;
- 4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- 5) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;
- 6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

— Art. 21 —

Modalità Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, ai sensi dell'art. 11 e seguenti del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Le candidature - presentate da non meno di 20 elettori e debitamente sottoscritte da presentatori davanti al Segretario dell'Ente - devono essere raggruppate in liste comprendenti un massimo di quattro candidati. Esse dovranno indicare distintamente il candidato alla carica di Presidente ed i candidati alla carica di consigliere.

Qualora fosse presentata una sola lista il quarto Consigliere sarà colui che, fra gli iscritti nella lista degli utenti, avrà conseguito il maggior numero di preferenze.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi, salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo n. 3 (tre) preferenze per la carica di Consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50% degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare entro 30 gg. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati ed alla proclamazione degli eletti.

— Art. 22 —

Insiediamento del Consiglio di Amministrazione

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

- a) il numero dei presentatori sarà determinato da ciascun Ente a seconda del numero dei propri elettori;
- b) da disciplinare in sede locale con il rispetto del comma VII dell'art. 14:
il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

— Art. 23 —

Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

Capo V - AMMINISTRAZIONE

— Art. 24 —

Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e/o assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

— Art. 25 —

Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

— Art. 26 —

Segretario

L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

- 1) alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di

- incasso, ecc.);
- 2) al disbrigo della corrispondenza;
 - 3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - 4) alla compilazione dei ruoli;
 - 5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto-Regolamento;
 - 6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - 7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

— Art. 27 —

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

— Art. 28 —

Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.

È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

— Art. 29 —

Contenzioso

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3° e 4° comma del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144.

Capo VI - FINANZA E CONTABILITÀ

— Art. 30 —

Bilancio di Previsione

Il consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio

economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi del Bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

— Art. 31 —

Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di Tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai Sindaci Revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

— Art. 32 —

Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

— Art. 33 —

Gestione di Bilancio

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- 1) il giornale cronologico di cassa;
- 2) il libro mastro (entrata - uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- 3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- 4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

— Art. 34 —

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

— Art. 35 —

Avanzo di amministrazione

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto - Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

— Art. 36 —
Conto Consuntivo

Il Conto Consuntivo è deliberato dall'Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al Conto Consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

— Art. 37 —
Revisori dei Conti

I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

— Art. 38 —
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

— Art. 39 —
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

— Art. 40 —
Azione Popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

— Art. 41 —
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

— Art. 42 —
Utenti

Sono da considerarsi utenti ai fini dell'articolo 38 i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 anni rappresentati da:

- 1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- 2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (Legge 19 maggio 1975, n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

— Art. 43 —
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'Ufficiale di Anagrafe.

— Art. 44 —
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di luglio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione corrente.

Per la specie suina entro il 30 ottobre.

Compilazione ruoli tassa pascolo

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Capo VIII - CONTRAVVENZIONI

Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- 1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- 2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- 3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- 4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- 5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- 6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
- 7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- 8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guar-

die giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

— Art. 49 —
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

— Art. 50 —
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

* * *

Il presente Statuto - Regolamento
è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 5
novembre 1993 resa esecutiva con decisione n. del
ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione
n. del

**MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERA ASSEMBLEA DEGLI UTENTI N. 4
DEL 17 GIUGNO 1994**

Art. 1) Dopo le parole: contenute nella legge 8 Giugno 1990, n. 142, si aggiunge e legge 25 Marzo 1990, n. 81.

Art. 16) Il primo comma viene così modificato: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica 4 anni".

Art. 21) Comma 1° dopo le parole con voto limitato viene aggiunto "tenendo conto in quanto possibile, della legge 25 Marzo 1993, n. 81".

Comma 2) viene così sostituito: "le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente non oltre il 15° giorno antecedente delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai Consiglieri da eleggere".

Comma 3) viene così sostituito: "qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti".

Comma 9) viene così sostituito: "Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati".

